



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO RICORSI VINI A DENOMINAZIONE D'ORIGINE E INDICAZIONE GEOGRAFICA LIGURI

Scopo e campo di applicazione

Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità con le quali vengono gestiti i ricorsi presentati dalle Imprese alla Camere di Commercio di Genova ed alla Camera di Commercio Riviera di Liguria - Imperia, La Spezia e Savona avverso l'operato delle Strutture di Controllo delle medesime Camere.

Costituzione del Comitato Ricorsi

Articolo 1

Il Comitato Ricorsi è costituito da 3 membri titolari e 2 membri supplenti, da convocare in caso di assenza per impossibilità o incompatibilità di un membro effettivo, in rappresentanza della Camere di Commercio di Genova e della Camera di Commercio Riviera di Liguria, approvati dal Ministero e nominati dalle Camere di Commercio.

In particolare, sono alternati ad ogni rinnovo di incarico:

- due membri titolari in rappresentanza di una Camera di Commercio;
- un titolare in rappresentanza dell'altra Camera di Commercio, con funzione di Presidente;
- un membro supplente per ciascuna Camera.

Non potranno far parte del Comitato Ricorsi coloro che, a qualsiasi titolo, siano coinvolti nelle precedenti attività di valutazione e controllo o che potrebbero incorrere in conflitto di interessi.

Articolo 2

Ogni variazione sulla composizione del Comitato Ricorsi sarà comunicata preventivamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il Comitato potrà operare nella nuova composizione solo dopo l'approvazione del Ministero.

Articolo 3

Il Comitato Ricorsi resta in carica per la durata della designazione ministeriale alle Camere di Commercio liguri quali Autorità pubbliche di controllo. I suoi membri possono essere rinominati.

Compiti del Comitato Ricorsi

Articolo 4

Il Comitato Ricorsi svolge la funzione di organo di riesame avverso le decisioni assunte dalle Strutture di Controllo autorizzate nei confronti degli operatori della filiera vitivinicola. In particolare, assume decisioni inerenti le modalità di svolgimento delle attività delle Strutture, gli esiti dei controlli documentali e delle verifiche ispettive condotte presso le aziende.



Funzionamento del Comitato Ricorsi

Articolo 5

L'Impresa che intende proporre ricorso contro i provvedimenti della Struttura deve presentare entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della notifica del provvedimento, pena l'inammissibilità, una richiesta scritta alla Struttura di Controllo, in cui espone e motiva le ragioni del dissenso.

Il ricorso può essere consegnato a mano alla Segreteria tecnica della Struttura di Controllo della Camera di Commercio competente (di seguito Segreteria tecnica), inoltrato per posta raccomandata con avviso di ricevimento oppure attraverso posta elettronica certificata (PEC).

La Struttura di controllo deve immediatamente trasmettere alla Segreteria del Comitato Ricorsi il ricorso presentato, mettendo a disposizione il fascicolo che contiene la documentazione correlata a quanto rilevato nei confronti dell'Azienda ricorrente nonché i verbali del Comitato di Certificazione inerenti alla decisione contestata per permettere al Comitato Ricorsi di valutarne e deciderne la correttezza.

La Struttura di controllo è tenuta a concludere il procedimento entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del ricorso, pertanto il Comitato Ricorsi dovrà assumere una decisione entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento della pratica in segreteria.

Qualora nel corso del procedimento il ricorrente dichiara di non avere interesse alla sua prosecuzione, il Comitato dichiara l'estinzione del procedimento stesso.

Le eventuali spese relative correlate al ricorso saranno a carico della parte soccombente.

Articolo 6

Il Segretario è nominato dal Comitato Ricorsi e ne cura la redazione dei verbali.

Articolo 7

Alle sedute del Comitato Ricorsi può partecipare, senza diritto di voto, il personale camerale della Struttura di Controllo interessata, esperti o altri soggetti convocati all'uopo dal Presidente.

Articolo 8

Il Comitato Ricorsi si può riunire in presenza fisica.

È ammessa la web-conference, la videoconferenza o analogo sistema videofonico.

Articolo 9

Le sedute sono valide con la presenza di 3 componenti.

In assenza del Presidente, il membro più anziano in età svolge le funzioni relative alla presidenza.

Il membro più giovane in età redige i verbali in assenza del Segretario.

Articolo 10

Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.



Formulazione e comunicazione della decisione

Articolo 11

Il Comitato Ricorsi, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto o se lo stesso è stato proposto fuori termini, lo dichiara **inammissibile**.

Se ravvisa un'irregolarità sanabile, assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione che sospende i termini assegnati al ricorso, e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso **improcedibile**.

Se riconosce infondato il ricorso, lo **respinge**.

Se lo **accoglie**, annulla o riforma la decisione del Comitato di Certificazione.

Le decisioni assunte dal Comitato Ricorsi sono comunicate al Responsabile della Struttura di controllo che provvederà a trasmettere il giudizio all'Impresa ricorrente.

Le decisioni assunte dal Comitato Ricorsi saranno comunicate altresì al Comitato di Certificazione per opportuna conoscenza.